

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	58
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	76
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	62
Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	62
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 Cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. C. 3326, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 325 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	64
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 326 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	69

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – <i>Future Combat Air System</i> (FCAS). Atto n. 327 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	74
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammmodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di <i>Maritime Situational Awareness land and sea based</i> della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere. Atto n. 328 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	75

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.05.**Sui lavori della Commissione.**

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rappresentare che spesso si trova a dover scegliere se seguire i lavori della Commissione bilancio ovvero della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, di cui è Vicepresidente, poiché questi si svolgono talvolta contemporaneamente, segnala che la citata Commissione di inchiesta si riunirà nella giornata di domani alle ore 14, proprio come la Commissione Bilancio, al fine di approvare la relazione conclusiva sui lavori della stessa Commissione di inchiesta. A tal proposito chiede alla presidenza di rinviare la seduta della Commissione Bilancio prevista per domani, in modo da avere la possibilità di partecipare sia ai lavori della Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni sia ai lavori della Commissione Bilancio.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Trancassini e sottolineando che, poiché la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni concluderà i propri lavori nella giornata di domani, si tratta di una situazione estremamente particolare, non essendovi obie-

zioni, comunica che provvederà a riprogrammare la seduta di domani in base anche ai lavori dell'Assemblea, anche in considerazione del fatto che la posizione della questione di fiducia preannunciata dal Governo sul decreto-legge n. 139 del 2021 richiederà comunque una nuova programmazione dei lavori della Commissione stessa.

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

C. 3374 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sul testo del decreto-legge n. 139 del 2021, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 25 novembre 2021 nel corso della quale erano state formulate alcune richieste di chiarimento in merito alle quali il Governo si era riservato di rispondere. Nel frattempo le Commissioni II e XII, essendo il provvedimento calendarizzato per l'Assem-

blea, anche in mancanza del parere della Commissione bilancio, ne hanno concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento richiesti nella seduta precedente.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, precisa che le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda l'articolo 3-bis, in materia di risorse da destinare agli interventi connessi con l'emergenza sanitaria, segnala che l'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, affluite nella medesima contabilità ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021, nella misura di 210 milioni di euro, sino al termine dello stato di emergenza, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario, non è suscettibile di pregiudicare lo svolgimento di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di riorganizzazione del Ministero della salute, evidenzia che la riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, per far fronte all'incremento di 2 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute, non appare suscettibile di determinare un impatto sull'organizzazione e sulla funzionalità complessiva del Servizio sanitario nazionale, tale da produrre effetti onerosi di natura indiretta.

Riguardo all'articolo 6, in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per avvocato, fa presente che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

degli emolumenti previsti dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 ai commissari di esame, previsti in aumento, risultano compensati dai risparmi di spesa derivanti sia dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione, che dal venire meno delle spese di funzionamento e di approntamento delle sedi di esame, in virtù della prevista modalità di svolgimento delle prove da remoto.

Precisa che la quantificazione degli oneri complessivi, pari ad euro 496.940,26, risulta comprensiva oltre che dei compensi fissi (413,16 euro), anche della maggiorazione del 20 per cento del compenso fisso per i soli presidenti delle commissioni, nonché del compenso variabile (1,29 euro) spettante per la seconda prova orale in relazione al numero di candidati esaminati, a fronte di risparmi di spesa quantificati in euro 1.081.522.

Evidenzia che l'individuazione su base distrettuale del segretario delle sottocommissioni produrrà effetti di contenimento dei costi per missioni, rappresentando questa la scelta prioritaria nella procedura di selezione del personale addetto allo svolgimento delle prove d'esame in qualità di segretario, mentre in via residuale e per limitati casi, si opterà per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, ipotesi suscettibile di determinare oneri ampiamente fronteggiabili sul capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento di euro 2.969.890, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.

Assicura che le risorse utilizzate a copertura dall'articolo 7, recante incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, risultano congrue, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448).

Fa presente che l'utilizzo, a titolo gratuito, di un immobile di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), non appare suscettibile di comportare oneri a carico della regione stessa.

Evidenzia che all'articolo 9, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la definizione, attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche non appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, trattandosi comunque di un atto di rango secondario.

Assicura che il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato con finalità di copertura dal comma 13 del medesimo articolo 9, presenta le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), escludendosi altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, che utilizzano con finalità di copertura gli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale di competenza – rispettivamente – del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, precisa che, al di là del tenore letterale delle disposizioni, il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire se le procedure previste dal provvedimento in esame per le sale cinematografiche e i teatri si applichino anche alle sale dove si svolgono convegni e conferenze.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando al deputato Dal Moro, fa presente che le procedure previste dal provvedimento in esame per le sale cinematografiche e i teatri si applicano anche alle sale dove si svolgono convegni e conferenze.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3374 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 139 del 2021, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:

con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio;

per quanto riguarda l'articolo 3-bis, in materia di risorse da destinare agli interventi connessi con l'emergenza sanitaria, l'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, affluite nella medesima contabilità ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021, nella misura di 210 milioni di euro, sino al termine dello stato di emergenza, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario, non è suscettibile di pregiudicare lo svolgimento di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse;

per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di riorganizzazione del Ministero della salute, la riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, per far fronte all'incremento di 2 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Mi-

nistero della salute, non appare suscettibile di determinare un impatto sull'organizzazione e sulla funzionalità complessiva del Servizio sanitario nazionale, tale da produrre effetti onerosi di natura indiretta;

riguardo all'articolo 6, in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per avvocato, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli emolumenti previsti dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 ai commissari di esame, previsti in aumento, risultano compensati dai risparmi di spesa derivanti sia dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna sottocommissione, che dal venire meno delle spese di funzionamento e di approntamento delle sedi di esame, in virtù della prevista modalità di svolgimento delle prove da remoto;

la quantificazione degli oneri complessivi, pari ad euro 496.940,26, risulta comprensiva oltre che dei compensi fissi (413,16 euro), anche della maggiorazione del 20 per cento del compenso fisso per i soli presidenti delle commissioni, nonché del compenso variabile (1,29 euro) spettante per la seconda prova orale in relazione al numero di candidati esaminati, a fronte di risparmi di spesa quantificati in euro 1.081.522;

l'individuazione su base distrettuale del segretario delle sottocommissioni produrrà effetti di contenimento dei costi per missioni, rappresentando questa la scelta prioritaria nella procedura di selezione del personale addetto allo svolgimento delle prove d'esame in qualità di segretario, mentre in via residuale e per limitati casi, si opererà per il personale della carriera direttiva di altre pubbliche amministrazioni, ipotesi suscettibile di determinare oneri ampiamente fronteggiabili sul capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento di euro 2.969.890, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023;

le risorse utilizzate a copertura dall'articolo 7, recante incremento della dota-

zione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, risultano congrue, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448);

l'utilizzo, a titolo gratuito, di un immobile di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), non appare suscettibile di comportare oneri a carico della regione stessa;

all'articolo 9, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la definizione, attraverso l'emanazione di un apposito DPCM, dei meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche non appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri, trattandosi comunque di un atto di rango secondario;

il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato con finalità di copertura dal comma 13 del medesimo articolo 9, presenta le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2022-2024, che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 attualmente all'esame del Senato (S. 2448), escludendosi altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, che utilizzano con finalità di copertura gli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale di competenza – rispettivamente – del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, al di là del tenore letterale delle disposizioni, il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.

C. 3208-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo del provvedimento elaborato dalla XIV Commissione.

Ricorda che il testo iniziale del provvedimento è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole senza condizioni nella seduta del 23 novembre 2021, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dal disegno di legge di bilancio per il 2022, e che la XIV Commissione, prima di concludere l'esame del provvedimento, ha apportato modifiche al testo.

In merito a tali modifiche, segnala che su quelle introdotte agli articoli 1, 5 e 13, non ha osservazioni da formulare giacché appaiono di carattere ordinamentale, procedurale e di coordinamento.

Non ha altresì osservazioni da formulare con riguardo alle modificazioni e alle integrazioni ai principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe introdotte agli articoli 4, 10 e 12, in quanto ad esse risultano comunque applicabili le procedure finanziarie previste o richiamate dagli articoli 1 e 2 della legge in esame, dagli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 e dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda, infine, ulteriori modificazioni e integrazioni a principi e criteri direttivi, ritiene comunque utile acquisire informazioni circa eventuali riflessi finanziari attesi dall'articolo 14, che introduce un nuovo principio e criterio direttivo specifico (aggiuntivo rispetto a quelli generali) da applicare per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 relativa alle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e volto a prorogare l'utilizzo del metodo di misurazione sinora applicato, nonché dalle modificazioni all'articolo 11, comma 2, lettera a), volte a disporre, in sede di adeguamento al regolamento (UE) 2019/6 (medicinali veterinari), la previsione di adeguare e riorganizzare le attività delle autorità competenti (Ministero della salute, regioni e province autonome) sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

C. 2372-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato poiché è ancora in corso la predisposizione, da parte del Ministero competente, della relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio nella seduta del 25 novembre scorso.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 Cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, evidenzia che la presente proposta di legge costituzionale, di iniziativa popolare, approvata, con modificazioni, in prima deliberazione dal Senato della Repubblica, è volta a prevedere che la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, a tal fine introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 119 della Costituzione, che reca la disciplina dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali.

Ricorda, a questo riguardo, che le modifiche introdotte nel 2001 al citato articolo 119 hanno inserito nella nostra Carta costituzionale il principio del federalismo fiscale, allo scopo di stabilire un più stretto legame tra le decisioni di spesa e di entrata assunte a livello territoriale.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta per consentire al Governo di svolgere sullo stesso maggiori approfondimenti rispetto agli eventuali effetti di carattere finanziario.

Fabio MELILLI, *presidente*, osserva che, in questa sede, la Commissione bilancio non è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i profili di copertura finanziaria del provvedimento – giacché le disposizioni in oggetto risultano di pari rango rispetto al medesimo articolo 81 – ma solo gli eventuali profili di merito di propria competenza, evidenziando come gli aspetti di copertura finanziaria dovranno comunque essere affrontati successivamente, al momento dell'at-

tuazione legislativa delle nuove norme costituzionali.

Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3319 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta per consentire al Governo di svolgere sullo stesso maggiori approfondimenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.

C. 3326, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, fa presente che il progetto di legge, approvato senza modificazioni dal Senato (A.S. 2065), reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle violazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 e che il testo originario, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica, mentre una relazione tecnica è stata presentata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carat-

tere finanziario e delle informazioni fornite dalla predetta relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che l'articolo 22 dell'Accordo prevede la partecipazione di esperti italiani al Comitato delle Parti, rilevando che la relazione tecnica chiarisce che le spese di missione sono a carico del Consiglio d'Europa, ma specifica che agli esperti italiani sarà comunque corrisposta una diaria, i cui oneri gravano sul capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, « Missioni all'estero », che, secondo la stessa relazione tecnica, dispone delle necessarie risorse a legislazione vigente. In proposito, evidenzia che in altri disegni di legge di ratifica, di analogo contenuto, le spese di missione (incluse, dunque, le diarie) sono normalmente oggetto di specifica quantificazione e copertura, mentre il provvedimento in esame è corredato di clausola di invarianza riferita al complesso delle disposizioni in esso contenute. Osserva tuttavia che dalla stessa relazione tecnica si evince che dalla partecipazione italiana deriveranno nuovi o maggiori oneri (per diarie, appunto), di carattere permanente ed obbligatorio, che non sono peraltro quantificati e la cui copertura è prevista a valere su stanziamenti correnti di bilancio, di cui la stessa relazione tecnica conferma la capienza. Tanto premesso, osserva che al fine di verificare tale congruità, andrebbe fornita una stima dei predetti oneri. Inoltre, rileva che la predetta modalità di copertura (cosiddetta « a bilancio ») non rientra tra quelle tassativamente previste dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Pertanto, riguardo alle predette questioni reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta per consentire al Governo di svolgere sullo stesso maggiori approfondimenti.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Atto n. 325.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri reca le norme di attuazione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante « Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ». Rileva quindi che, nell'ambito della suddetta riforma, a tutela della sicurezza nazionale e degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, è stata istituita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge l'Agenzia viene dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e le è riconosciuta l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Fa presente che il presente regolamento è volto a dare attuazione all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, disciplinando l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L'articolo 12, comma 4, prevede che in sede di prima applicazione il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la dotazione organica può essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale. L'articolo 18, comma 1 del decreto-legge, infine, stanziava le risorse per la costituzione dell'Agenzia pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

In merito agli articoli 1, 2 e 3, recanti rispettivamente definizioni, oggetto e principi ispiratori del provvedimento, fa presente che la relazione tecnica assicura che trattasi di disposizioni di carattere ordina-

mentale, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva, quindi, che la relazione tecnica prevede che all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, recante disposizioni sulla struttura organizzativa, che non reca disposizioni di carattere meramente organizzativo o ordinamentale, l'Agenzia provvederà – nei limiti di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge – nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento annessa al stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

In merito all'articolo 5, concernente il Direttore generale dell'Agenzia, evidenzia che la relazione tecnica conferma che per la relativa attuazione l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 6, recante disposizioni sul Vice Direttore generale dell'Agenzia, fa presente che la relazione tecnica assicura che l'Agenzia provvederà – nei limiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, previsti per le articolazioni di livello dirigenziale non generale – nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18, del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Anche in merito agli articoli 7 e 8, recanti rispettivamente disposizioni sul Collegio dei revisori dei conti e Controlli interni, valutazione e trasparenza, la relazione tecnica assicura che per la relativa attuazione l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Con riferimento agli articoli 9, 10 e 11, recanti, rispettivamente, disposizioni sul Comitato di Vertice, sul Comitato di coordinamento e programmazione e sul Comitato tecnico-scientifico, fa presente che la relazione tecnica assicura che le disposizioni non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per la partecipazione ai tre Comitati non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.

In merito agli articoli 12 e 13, recanti, rispettivamente, disposizioni sull'organizzazione e sul Codice etico, fa presente che la relazione tecnica conferma che per la relativa attuazione l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto concerne l'articolo 14, recante disposizioni su Comitati e commissioni, segnala che la relazione tecnica ribadisce che esso reca la possibilità di istituire, con provvedimento del Direttore generale, Comitati e Commissioni, per la partecipazione ai quali non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese. Al riguardo riferisce che la relazione tecnica assicura che la disposizione, di natura ordinamentale, non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 15, recente disposizioni sulle sedi principali e secondarie, assicura che per l'attuazione della presente disposizione, evidenzia che la relazione tecnica prevede che l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dal la Ragioneria Generale dello Stato.

Relativamente all'articolo 16, recente disposizioni sui regolamenti e disciplinari, rileva che la relazione tecnica assicura che eventuali oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Direttore generale saranno sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18

del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Infine, con riferimento all'articolo 17, recante disposizioni per l'attuazione, fa presente che la relazione tecnica conferma che l'articolo reca norme transitorie in merito all'attuazione del regolamento stesso, stabilendo, in particolare, un « meccanismo di adeguamento progressivo » della struttura dell'Agenzia, sia alla graduale attuazione del regolamento, sia a eventuali esigenze che dovessero emergere nel corso della sua attuazione. A tal fine, la disposizione chiarisce che la progressiva attivazione delle articolazioni dell'Agenzia di cui agli articoli 4 e 12 viene disposta, con provvedimento del Direttore generale, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, garantendo in tal modo, tra l'altro, « un'espansione » delle strutture correlata alle effettive disponibilità di risorse umane e finanziarie. Fa presente, quindi, che la relazione tecnica assicura che per l'attuazione della presente disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento allo stesso decreto-legge, positivamente verificata dal la Ragioneria Generale dello Stato.

Al riguardo, in merito all'articolo 4, ritiene che andrebbero richieste conferme sulla sostenibilità a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente della costituzione di gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto di natura non dirigenziale.

Ritiene che le medesime osservazioni possano essere riferite all'articolo 5, posto che il comma 5, primo periodo, prevede espressamente la possibilità di istituire una o più articolazioni a diretto supporto per lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale.

In merito all'articolo 7, posto che i compensi del Collegio dei revisori dei conti

saranno stabiliti con successivo decreto, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie a tal fine.

Relativamente all'articolo 8, posto che la relazione tecnica conferma che ai fini dell'attuazione della disposizione, l'Agenzia provvederà nell'ambito delle sole risorse finanziarie assegnate, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione.

Per i profili di quantificazione dell'articolo 11, richiede ragguagli in merito agli oneri prevedibilmente da sostenersi per le attività di segreteria e di supporto del Comitato tecnico-scientifico, di cui andrebbe confermata la sostenibilità a valere delle sole risorse umane e finanziarie previste per l'istituzione dell'Agenzia dall'articolo 18, comma 1 del decreto-legge n. 82 del 2021.

Per i profili di copertura dell'articolo 13, infine, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di un'integrazione alla norma, per cui sia espressamente prevista l'esclusione di compensi a qualsiasi titolo da riconoscersi al garante del codice etico.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che i gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, di cui all'articolo 4, comma 5, lettere *a)* e *b)*, sono moduli organizzativi interni, non aventi natura di articolazioni di livello dirigenziale, con la sola eccezione di eventuali strutture di missione temporanea di livello dirigenziale.

In particolare, evidenzia che tali moduli organizzativi sono tutti caratterizzati, eccetto che per i settori, dalla temporaneità legata ad esigenze istituzionali contingenti e non comportano, in ogni caso, costi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'ordinario funzionamento dell'Agenzia.

Segnala che le articolazioni a diretto supporto del direttore generale per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, di cui all'articolo 5, comma 5, come precisato dalla relazione tecnica, sono quelle istituibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che,

laddove fossero rappresentate da divisioni di maggiore complessità, rientrerebbero nei limiti quantitativi di cui all'articolo 4, comma 4, alle quali l'Agenzia provvederebbe nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021.

Per quanto riguarda l'articolo 7, che prevede che i compensi del presidente e dei componenti del Collegio dei revisori siano stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, fa presente che si è ipotizzato un numero di tre componenti, con una spesa stimata in euro 35.000 annui.

Considerata, allo stato attuale, la mancata emanazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica dei «criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità organizzativa delle amministrazioni», così come previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016, evidenzia che per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 8 è stato stimato un compenso lordo annuo omnicomprensivo di euro 35.000.

Sottolinea che le attività di supporto al predetto organismo sono assicurate nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali del personale dipendente dell'Agenzia e pertanto risultano sostenibili nel quadro delle risorse previste per l'Agenzia medesima.

Evidenzia che l'istituzione, con funzioni di consulenza e di proposta, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, risulta sostenibile nel quadro delle risorse previste per l'Agenzia medesima, mentre le connesse attività di segreteria e di supporto, verranno assicurate dal personale dipendente dell'Agenzia nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali.

Assicura che l'individuazione della figura del garante del codice etico, di cui all'articolo 13, come precisato dalla relazione tecnica, avverrà nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia e non com-

porterà l'attribuzione di un'apposita posizione di livello dirigenziale, potendosi comunque valutare l'opportunità di escludere che allo stesso vengano corrisposti rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rilevata la necessità di prevedere espressamente che il garante del codice etico sarà individuato nell'ambito del personale dipendente dell'agenzia e che allo stesso non saranno riconosciuti rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi, di cui all'articolo 4, comma 5, lettere *a*) e *b*), sono moduli organizzativi interni, non aventi natura di articolazioni di livello dirigenziale, con la sola eccezione di eventuali strutture di missione temporanea di livello dirigenziale;

in particolare, tali moduli organizzativi sono tutti caratterizzati, eccetto che per i settori, dalla temporaneità legata ad esigenze istituzionali contingenti e non comportano, in ogni caso, costi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'ordinario funzionamento dell'Agenzia;

le articolazioni a diretto supporto del direttore generale per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, di cui all'articolo 5, comma 5, come precisato dalla relazione tecnica, sono quelle istituibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che, laddove

fossero rappresentate da divisioni di maggiore complessità, rientrerebbero nei limiti quantitativi di cui all'articolo 4, comma 4, alle quali l'Agenzia provvederebbe nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021;

per quanto riguarda l'articolo 7, che prevede che i compensi del presidente e dei componenti del Collegio dei revisori siano stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale, in conformità ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici, si è ipotizzato un numero di tre componenti, con una spesa stimata in euro 35.000 annui;

considerata, allo stato attuale, la mancata emanazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica dei "criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità organizzativa delle amministrazioni", così come previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016, per i componenti dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 8 è stato stimato un compenso lordo annuo onnicomprensivo di euro 35.000;

le attività di supporto al predetto organismo sono assicurate nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali del personale dipendente dell'Agenzia e pertanto risultano sostenibili nel quadro delle risorse previste per l'Agenzia medesima;

l'istituzione, con funzioni di consulenza e di proposta, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, risulta sostenibile nel quadro delle risorse previste per l'Agenzia medesima, mentre le connesse attività di segreteria e di supporto verranno assicurate dal personale dipendente dell'Agenzia nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali;

l'individuazione della figura del garante del codice etico, di cui all'articolo 13,

come precisato dalla relazione tecnica, avverrà nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia e non comporterà l'attribuzione di un'apposita posizione di livello dirigenziale, potendosi comunque valutare l'opportunità di escludere che allo stesso vengano corrisposti rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati;

rilevata la necessità di prevedere espressamente che il garante del codice etico sarà individuato nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia e che allo stesso non saranno riconosciuti rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 13, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: individuato nell'ambito del personale dipendente dell'Agenzia. Al garante medesimo non sono attribuiti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Atto n. 326.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in esame reca il regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Segnala che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 ed è corredato di relazione tecnica priva della vidimazione (cosiddetta bollinatura, che dovrebbe attestarne l'avvenuta positiva verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato).

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che – come evidenziato nel corso dell'esame parlamentare delle norme sulla base delle quali è stato predisposto lo schema di decreto in esame (decreto-legge n. 82 del 2021) – la relazione tecnica riferita a tale decreto-legge, nel fornire un riepilogo delle varie componenti di spesa che concorrevano a determinare la dotazione complessiva dell'Agenzia, ipotizzava che per il personale a tempo determinato e indeterminato dovesse essere sostenuta una spesa di 20 milioni di euro per il 2022, 42 milioni di euro per il 2023, 58 milioni di euro per il 2024, 74 milioni nel 2025, 83 milioni nel 2026 e 95 milioni nel 2027: la stessa relazione tecnica non forniva tuttavia i dati e gli elementi posti alla base di tale stima. Segnala, inoltre, che non veniva fornito il quadro della proiezione almeno decennale degli oneri di personale – richiesto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17 della legge n. 196 del 2009) – al fine di tener conto dello sviluppo delle carriere economiche del personale dell'Agenzia. Con riguardo a tali aspetti una nota di risposta ai quesiti emersi nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera (Nota della Ragioneria generale dello Stato del 21 luglio 2021) rinviava « ai chiarimenti che vorranno fornire la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Amministrazione interessata » che non risultano tuttavia successivamente trasmessi. Tanto premesso, evidenza altresì che né il citato decreto-legge né il provvedimento in esame – corredato

di relazione tecnica non espressamente « *vidimata* » – individuano la dotazione organica definitiva dell'ente, che risulta fissata in 300 unità solo « in sede di prima applicazione delle disposizioni » del decreto-legge n. 82 del 2021, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del medesimo decreto, ma può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 12, comma 5. In mancanza quindi degli elementi sottostanti la stima originaria della spesa per il personale prevista dalla relazione tecnica allegata al citato decreto-legge n. 82 e di puntuali elementi di riscontro sottostanti la normativa in esame, a suo avviso, non risulta possibile effettuare una verifica riguardo alla corrispondenza di queste ultime rispetto al predetto onere. Considera pertanto necessario che il Governo fornisca i dati sottostanti la quantificazione dell'onere di personale, riferiti ad una prospettiva temporale almeno decennale, termine minimo richiesto dalla legge di contabilità: ciò con riguardo sia all'organico stimato in via permanente e ai diversi livelli funzionali e retributivi al suo interno, sia agli ulteriori elementi rilevanti ai fini della relativa previsione di spesa, come il prevedibile sviluppo delle carriere e le relative componenti della retribuzione, con distinta evidenziazione delle componenti aggiuntive rispetto a quelle fondamentali e dei relativi parametri applicativi, non esplicitati dalle norme. In aggiunta, ritiene che andrebbero verificati i relativi oneri pensionistici, sulla base del trattamento previsto dall'articolo 125, in base al quale il personale dell'Agenzia accede a forme di trattamento previdenziale complementare in linea con quello previsto in Banca d'Italia. Ritiene che i predetti elementi siano necessari anche in considerazione del fatto che la spesa per il personale non risulta espressamente ricondotta, né dal decreto-legge n. 82 del 2021 né dal regolamento in esame, entro limiti di spesa definiti in via normativa: ciò in quanto il citato decreto-legge n. 82 individuava, al comma 1 dell'articolo 18, una dotazione riferita al complesso degli oneri derivanti dagli articoli da 5 a 7 – riguardanti le spese dell'Agenzia –, ma non indicava all'interno

di tale dotazione complessiva, limiti di spesa specificamente riferiti alla spesa per il personale. Quest'ultima veniva infatti individuata esclusivamente dalla relazione tecnica, che forniva un dettaglio delle componenti della predetta dotazione finanziaria complessiva. Tanto premesso, evidenzia che non risultano comunque esplicitati, in via legislativa e nel provvedimento in esame, meccanismi volti a garantire che la spesa complessiva per il personale, di carattere obbligatorio, sia comunque ricondotta all'interno degli importi individuati dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 82 del 2021.

Più in generale, evidenzia che, in virtù dell'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021 e delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, è stabilita un'equiparazione del trattamento del personale dell'Agenzia a quello della Banca d'Italia. Anche in virtù di tale rinvio – che appare di carattere mobile – ritiene che andrebbero chiariti quali siano i meccanismi volti ad assicurare che il complesso della spesa per il trattamento, sia economico che previdenziale, del personale in questione possa essere contenuto all'interno degli specifici importi, individuati dalla relazione tecnica riferita al predetto decreto-legge n. 82, nell'ambito della dotazione complessiva stabilita per l'attività dell'Agenzia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, nel rilevare che il presente schema di decreto non reca una specifica clausola di copertura finanziaria – trattandosi di atto normativo di rango secondario, emanato in attuazione dell'articolo 12 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 –, osserva tuttavia che la relazione tecnica ad esso allegata asserisce che all'attuazione di tutte le disposizioni che non rivestono carattere organizzatorio od ordinamentale, peraltro non puntualmente individuate, si provvederà nei limiti delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 82 del 2021. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito capitolo di bilancio – con una dotazione di

2 milioni di euro per l'anno 2021, di 21 milioni di euro per l'anno 2022, di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 84 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 110 milioni di euro per l'anno 2026 e di 122 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 – preordinato ad assicurare l'attuazione della neo istituita Agenzia, evidenziando come tale dotazione si configura pertanto, alla luce della relativa norma, come uno stanziamento indistinto, a valere del quale provvedere anche alle spese di personale della medesima Agenzia. Evidenzia che tale dotazione risulta confermata, almeno per quanto concerne il triennio di riferimento, dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, attualmente all'esame del Senato (S. 2448). Rammenta inoltre che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del predetto decreto-legge n. 82 del 2021, costituiscono entrate dell'Agenzia anche i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, i proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia ed altri proventi patrimoniali e di gestione, i contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione, nonché i proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia ai sensi della normativa vigente. In tale quadro, fermi restando i rilievi in precedenza formulati in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI evidenzia che, alla luce delle prime attività di pianificazione e programmazione, nonché di predisposizione degli schemi regolamentari di attuazione del decreto-legge n. 82 del 2021, è stata elaborata una prima proiezione decennale, dal 2022 al 2031, delle previsioni di spesa per il personale dell'Agenzia in oggetto, utilizzando quale base di calcolo livelli retributivi di Banca d'Italia, tenuto conto dello sviluppo delle relative carriere economiche, nonché dei connessi oneri di legge diretti e indiretti, ivi inclusi quelli derivanti dalla previdenza complementare. In particolare, precisa che gli oneri risultanti dalla predetta proiezione

sono pari a euro 18 milioni per il 2022, 35,7 milioni per il 2023, 47,7 milioni per il 2024, 61,7 milioni per il 2025, 72,8 milioni per il 2026, 84,8 milioni per il 2027, 85,4 milioni per il 2028, 86,1 milioni per il 2029, 86,8 milioni per il 2030 e 87 milioni per il 2031.

Sottolinea, altresì, che si è ipotizzato uno sviluppo della dotazione organica coerente con quanto prospettato in relazione al raggiungimento delle 300 unità, entro il 2023, e di 800 unità, entro il 2027, stimando che le prevalenti assunzioni avverranno nei segmenti professionali di esperto e consigliere. Precisa che le proiezioni di spesa per il personale si riferiscono al solo personale di ruolo, in quanto, con riguardo alle figure professionali a tempo determinato, l'istituto introdotto – in relazione al quale non sono previsti meccanismi di sviluppo di carriera – ha come scopo quello di far fronte ad esigenze connesse allo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia.

Segnala che la differenza tra le previsioni contenute nella relazione tecnica al decreto-legge n. 82 del 2021 e le proiezioni di spesa per il personale è destinata a contenere i costi connessi all'inserimento di personale a tempo determinato di cui al richiamato articolo 12, comma 2, lettera *b*), nonché di personale relativo al contingente di esperti di cui al comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo 12, e di personale distaccato ai sensi dell'articolo 93 dello schema regolamentare in esame, a sostenere gli eventuali adeguamenti inflattivi, oltre che eventuali adeguamenti retributivi da parte di Banca d'Italia.

Assicura che tutte le spese relative alle restanti categorie di personale chiamato a prestare servizio per l'Agenzia per la cybersecurity nazionale saranno comunque mantenute entro i limiti illustrati nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge n. 82 del 2021, nonché all'interno di quelli individuati dallo schema di regolamento in esame.

Precisa che l'istituto della gratifica, di cui all'articolo 102 dello schema regolamentare in oggetto, consiste in una premialità di contenuto importo economico che, alla stregua di quanto avviene in Banca

d'Italia, viene conferita *una tantum* in relazione al particolare impegno profuso, ovvero ai risultati conseguiti anche in termini di maggiore efficienza.

Fa presente che l'assegno di sede estera previsto all'articolo 100 risulta destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, in relazione alle specifiche esigenze connesse all'incarico di volta in volta assegnato, il cui ammontare viene determinato alla stregua di quanto avviene anche da parte di altri enti, mediante provvedimento dell'Amministrazione ed in relazione alla specifica sede estera di assegnazione.

Segnala che i compensi connessi allo sfalsamento dell'orario di lavoro all'assegnazione di turni e reperibilità, ovvero spettanti al personale addetto ad articolazioni di pronta reazione, di cui all'articolo 108, derivano da istituti volti a retribuire stabili alterazioni dell'orario di lavoro ovvero particolari forme di reperibilità, che ricalcano le relative disposizioni presenti nel regolamento di Banca d'Italia.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, rilevata la necessità, con riferimento alle Commissioni di cui agli articoli 13, comma 2, 58, comma 3, e 78, di introdurre una apposita clausola di neutralità finanziaria volta ad escludere la corresponsione ai componenti delle stesse di gettoni di presenza, rimborsi spese o compensi comunque denominati, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 326);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

alla luce delle prime attività di pianificazione e programmazione, nonché di predisposizione degli schemi regolamentari

di attuazione del decreto-legge n. 82 del 2021, è stata elaborata una prima proiezione decennale, dal 2022 al 2031, delle previsioni di spesa per il personale dell'Agenzia in oggetto, utilizzando quale base di calcolo livelli retributivi di Banca d'Italia, tenuto conto dello sviluppo delle relative carriere economiche, nonché dei connessi oneri di legge diretti e indiretti, ivi inclusi quelli derivanti dalla previdenza complementare;

in particolare, si è ipotizzato uno sviluppo della dotazione organica coerente con quanto prospettato in relazione al raggiungimento delle 300 unità, entro il 2023, e di 800 unità, entro il 2027, stimando che le prevalenti assunzioni avverranno nei segmenti professionali di esperto e consigliere;

tali proiezioni si riferiscono al solo personale di ruolo, in quanto, con riguardo alle figure professionali a tempo determinato, l'istituto introdotto – in relazione al quale non sono previsti meccanismi di sviluppo di carriera – ha come scopo quello di far fronte ad esigenze connesse allo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia;

la differenza tra le previsioni contenute nella relazione tecnica al decreto-legge n. 82 del 2021 e le proiezioni di spesa è destinata a contenere i costi connessi all'inserimento di personale a tempo determinato di cui al richiamato articolo 12, comma 2, lettera *b*), nonché di personale relativo al contingente di esperti di cui al comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo 12, e di personale distaccato ai sensi dell'articolo 93 dello schema regolamentare in esame, nonché a sostenere gli eventuali adeguamenti inflattivi, oltre che eventuali adeguamenti retributivi da parte di Banca d'Italia;

tutte le spese relative alle restanti categorie di personale chiamato a prestare servizio per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale saranno comunque mantenute entro i limiti illustrati nella relazione tecnica al decreto-legge n. 82 del 2021, non-

ché all'interno di quelli individuati dallo schema di regolamento in esame;

l'istituto della gratifica, di cui all'articolo 102 dello schema regolamentare in oggetto, consiste in una premialità di contenuto importo economico che, alla stregua di quanto avviene in Banca d'Italia, viene conferita *una tantum* in relazione al particolare impegno profuso, ovvero ai risultati conseguiti anche in termini di maggiore efficienza;

l'assegno di sede estera previsto all'articolo 100 risulta destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero, in relazione alle specifiche esigenze connesse all'incarico di volta in volta assegnato, il cui ammontare viene determinato, alla stregua di quanto avviene anche da parte di altri enti, mediante provvedimento dell'Amministrazione ed in relazione alla specifica sede estera di assegnazione;

i compensi connessi allo sfalsamento dell'orario di lavoro e all'assegnazione di turni e reperibilità, ovvero spettanti al personale addetto ad articolazioni di pronta reazione, di cui all'articolo 108, derivano da istituti volti a retribuire stabili alterazioni dell'orario di lavoro ovvero particolari forme di reperibilità, che ricalcano le relative disposizioni presenti nel regolamento di Banca d'Italia;

rilevata la necessità, con riferimento alle Commissioni di cui agli articoli 13, comma 2, 58, comma 3, e 78, di introdurre una apposita clausola di neutralità finanziaria volta ad escludere la corresponsione ai componenti delle stesse di gettoni di presenza, rimborsi spese o compensi comunque denominati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti della

Commissione di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

All'articolo 58, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti della Commissione di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

All'articolo 78, aggiungere in fine il seguente comma:

10-bis. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire perché si è deciso di equiparare il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a quello della Banca d'Italia, riconoscendo ad esso anche l'istituto della gratifica. A suo avviso, infatti, sarebbe stato più opportuno mutuare il trattamento previsto per il personale di Agenzie analoghe, come, ad esempio, l'Agenzia delle entrate.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, replicando all'onorevole Trano, segnala che già il decreto-legge n. 82 del 2021, sulla base del quale è stato redatto lo schema di regolamento in esame, prevedeva che il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale fosse equiparato a quello della Banca d'Italia. In proposito ricorda che l'argomento è stato oggetto di un acceso dibattito nel corso dell'esame del citato decreto-legge n. 82 del 2021.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un « Sistema di sistemi » di combattimento aereo di sesta generazione – *Future Combat Air System (FCAS)*.

Atto n. 327.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, assicura che le risorse destinate alla copertura della prima fase del programma in esame risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto mini-

steriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un "Sistema di sistemi" di combattimento aereo di sesta generazione – *Future Combat Air System (FCAS)* (Atto n. 327);

premesso che:

il programma in oggetto è concepito in quattro fasi di sviluppo: fase di valutazione e analisi e progettazione preliminare; fase di sviluppo avanzato; fase di produzione iniziale e fase di produzione avanzata con un orizzonte temporale pluriennale di circa trenta anni, riferito al periodo 2021-2050;

all'onere derivante dalla prima fase, oggetto del presente schema di decreto, pari a 2 miliardi di euro, si provvederà mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", capitolo 7120 "Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi", piano gestionale 2;

le fasi successive del programma saranno oggetto di separati, specifici decreti approvativi, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, e contrattualizzate subordinatamente al raggiungimento del desiderato livello di maturazione tecnologica nonché alla disponibilità di utili risorse stanziare con legge di bilancio ovvero con specifici provvedimenti *ad hoc*;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le suddette risorse destinate alla copertura della prima fase del programma in esame risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma stesso e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di *Maritime Situational Awareness land and sea based* della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere.

Atto n. 328.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, assicura che le risorse utilizzate a copertura risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma in titolo e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente.

Cosimo ADELIZZI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto mini-

steriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di *Maritime Situational Awareness land and sea based* della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere (Atto n. 328);

premesso che:

il programma in oggetto sarà avviato nel 2023, si articolerà lungo un arco temporale di undici anni e comporterà un onere complessivo previsionale di 26 milioni di euro finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 per la parte di competenza del Ministero della difesa;

tali risorse sono allocate sul capitolo 7120, piano gestionale n. 40, dello stato di previsione del Ministero della difesa (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Riparto fondo investimenti 2019 – comma 95);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le suddette risorse risultano effettivamente sussistenti per tutte le annualità di attuazione del programma in titolo e che l'utilizzo delle risorse stesse non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374
Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

AC 3374

Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

RELAZIONE TECNICA ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196

Articolo 1

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

Il comma 1, lettera a), numero 1), novella il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in tema di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, prevedendo che in zona gialla - oltre a continuare ad assicurare il rispetto del distanziamento e verificare il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata, senza limiti ulteriori per il numero massimo di spettatori. In zona bianca, invece, l'accesso agli spettacoli predetti è sempre consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ma la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori devono produrre all'autorità competente ad organizzare l'evento anche la documentazione che attesti l'adozione di misure finalizzate a prevenire il diffondersi del COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida. Tali misure sono poi comunicate dall'autorità competente:

a) alla commissione tecnica deputata a verificare la conformità dei luoghi, la quale può invitare nel corso delle proprie sedute rappresentanti delle aziende sanitarie locali, competenti in materia di sanità pubblica, ai fini dell'acquisizione di un loro parere circa l'idoneità delle misure adottate dagli organizzatori;

b) al prefetto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Si prevede, infine, che rimangano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico, nonché, salvo quanto previsto per la zona bianca, le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel caso in cui non possano essere rispettate le condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato.

Le modifiche apportate in sede di conversione al comma 1, alla lettera a), al numero 1), capoverso 1, al terzo periodo e sesto periodo regolano l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in zona bianca. In particolare, si specifica che l'ingresso nelle sale teatrali, nelle sale da concerto, sale cinematografiche, locali d'intrattenimento è subordinato al possesso della certificazione verde COVID-19 e la capienza è quella massima autorizzata. La modifica ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera a), numero 2), inserisce il comma 1-bis nell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, prevedendo che in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria e restano



fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Le modifiche apportate in sede di conversione al numero 2), capoverso 1-bis, al terzo periodo e quarto periodo nella prima parte, recano una modifica meramente formale in merito all'indicazione delle capienze massime consentite nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Sono inoltre finalizzate a definire con precisione le caratteristiche dei sistemi di areazione nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati. In particolare, poiché secondo l'ECDC la scarsa ventilazione dei negli ambienti chiusi è associata ad un aumento del rischio di trasmissione di SARS-CoV-2, si specifica che, nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività, deve essere garantita la presenza di impianti di areazione senza ricircolo dell'aria ovvero sistemi di filtrazione ad elevata efficienza dotati di filtri HEPA o F9.

Atteso che la norma riverbera effetti diretti sull'organizzazione di luoghi privati, è di carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera a), numero 3), novella il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, in tema di partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In questo caso, in zona gialla, si applicano le misure di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso, senza limiti ulteriori per il numero massimo di spettatori. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021 e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Inoltre, le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Infine, le attività continuano a svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi continuano a svolgersi senza la presenza di pubblico.

Il numero 3), capoverso 2, al primo periodo e secondo periodo reca una modifica meramente formale in relazione alla definizione delle capienze massime autorizzate al chiuso e all'aperto per la partecipazione del pubblico agli eventi competizioni sportive di livello agonistico, non determinando alcun effetto di carattere finanziario.

Il comma 1, lettera a), numero 4), novella il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, prevedendo che in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Il comma 1, lettera b), novella la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, aggiungendovi, tra i servizi e le attività per l'accesso ai quali è necessario munirsi delle certificazioni verdi-COVID-19, anche le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Il comma 1, lettera c), prevede che, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. Il comma 2 abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 111 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2021, in tema rispettivamente di capienza al chiuso in zona bianca per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021,



e di capienza sempre al chiuso in zona bianca per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.

«Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori)

1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "danza e circo contemporaneo" sono inserite le seguenti: ", nonché le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari"».

L'articolo 1-bis introdotto in sede di conversione esclude le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, le giostre e le altre manifestazioni similari dall'applicazione della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento ».

La presente disposizione introdotta in sede di conversione prevede un aumento della capienza a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, stabilendo che possa essere pari a quella massima consentita, prevedendo altresì l'obbligo della certificazione verde Covid-19 per poter accedere a bordo dei veicoli suddetti. Tale disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Comunicazioni dei lavoratori ai datori di lavoro in materia di certificazioni verdi COVID-19)

L'articolo 3 inserisce l'articolo 9-octies nel decreto-legge n. 52 del 2021. La disposizione interviene in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato e, ai fini della programmazione del lavoro, prevede in capo ai lavoratori l'obbligo di rendere al datore di lavoro che ne faccia richiesta le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con



un periodo di preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-bis

(Interventi connessi con l'emergenza sanitaria.)

1. *Le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni di euro, fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la continuità degli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui al suddetto articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

2. *In considerazione della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali da svolgere il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dai commi 62, secondo periodo, e 74, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale per il contrasto del COVID-19, possono essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica* ».

L'articolo 3-bis introdotto in sede di conversione, al comma 1 è teso ad assicurare l'indifferibile esigenza di continuità degli interventi di competenza del Commissario Straordinario (quali, ad esempio: l'acquisto di mascherine e dispositivi di protezione individuale; lo stoccaggio di merci, attrezzature e macchinari; l'approvvigionamento di kit diagnostici, ecc...) sino al 31 dicembre 2021, quale termine dello stato di emergenza.

La copertura finanziaria per tali esigenze di spesa è assicurata dalle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a euro 1.238.648.000, affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, derivanti da minori/cessate esigenze connesse alle iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Per quanto attiene al comma 2, si rappresenta che la norma si riferisce alla tornata di elezioni provinciali del 18 dicembre 2021 e stabilisce che, per tale occasione, possano essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto, al fine di rispettare le disposizioni anti-Covid del distanziamento sociale. La disposizione prevede espressamente che a quanto sopra si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

Al comma 1 viene potenziata la dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute attraverso l'incremento di due unità. Tale potenziamento è dettato dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero, adeguandolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria e alla costante evoluzione dei bisogni di salute della popolazione italiana. L'aumento di cui si tratta consentirà al Ministero, nell'ambito di una riorganizzazione di carattere generale, di dedicare strutture idonee, per livelli di autonomia e responsabilità, professionalità e specializzazione, a materie quali, ad esempio, i servizi ospedalieri, l'assistenza territoriale, la salute e l'ambiente, la salute mentale.



Al comma 2 si dispone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sull'articolazione del Ministero in dipartimenti, non rispondente all'attuale assetto organizzativo, con la previsione dell'articolazione del Ministero in direzioni generali coordinate da un segretario generale. **Le modifiche apportate in sede di conversione, ai commi 1 e 2, sono di natura meramente formali, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il nuovo assetto organizzativo prevede 15 strutture di livello dirigenziale generale, e comporta una modifica della dotazione organica del Ministero della salute ad invarianza di spesa.

In relazione a tale rideterminazione, si rappresenta quanto segue.

La dotazione organica del Ministero della salute è stata da ultimo formalmente determinata con d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute), a seguito degli interventi di revisione della spesa pubblica di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. Spending review).

La Tabella A allegata al predetto decreto (art. 16) fissa i seguenti contingenti:

Dirigenti I fascia	13
Dirigenti II fascia	111
Dirigenti professionalità sanitarie	247
AREA III	525
AREA II	794
AREA I	9
Totale	1699

Successivamente, l'Amministrazione ha registrato interventi normativi che hanno incrementato la dotazione organica del Ministero e, segnatamente:

Art. 1, c. 358, l. 145/2018	(210 unità di dirigenti sanitari, 80 di Area terza e 28 di Area seconda)
Art. 17, c. 2-quater, d.l. 22/2019	(67 unità di Area 3)
Art. 1, c. 5-ter, d.l. 162/2019	(13 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa e 50 di Area 3)
Art. 1, c. 882 e 883, l. 178/2020	(7 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa e 135 di Area 3)

La dotazione organica che deriva dagli incrementi sopra riportati è dunque la seguente:

Dirigenti I fascia	13
Dirigenti II fascia	131
Dirigenti professionalità sanitarie	457
AREA III	857
AREA II	822
AREA I	9
Totale	2289



Ciò premesso, la disposizione proposta prevede un incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale.

I maggiori oneri derivanti dal predetto incremento delle posizioni di I fascia è pari a euro 651.880,65 annui lordi, compresi oneri riflessi e del 3,78% quale incremento prudenziale del 3,78% in virtù dell'imminente rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021, come dalla seguente tabella:

Costo unitario dirigente di I Fascia		
RETRIBUZIONE DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA COMPRESIVA DELLA TREDICESIMA	TOTALE ANNUO UNITARIO	n. posizioni
		2
STIPENDIO	57.892,87	115.785,74
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	37.593,20	75.186,40
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	76.111,39	152.222,78
RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ultima erogata - anno 2017)	31.932,01	63.864,02
TOTALE ANNUO LORDO DIPENDENTE	203.529,47	407.060,94
TOTALE ONERI RIFLESSI	76.300,87	152.601,74
EMOLUMENTO EX ART 7 LEGGE 362/99 ultimo liquidato	25.801,20	
ONERI 32,70	8.436,99	
Totale art. 7	34.238,19	
TOTALE ANNUO COMPRESIVO ONERI	314.068,53	628.137,06
	3,78	
	651.880,65	

A compensazione, vengono ridotti 7 posti di dirigente sanitario finanziariamente equivalenti e un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, come da tabella seguente.

Costo unitario dirigente sanitario chimico/farmacista/psicologo/biologo							TOTALE ANNUO UNITARIO MEDIO	n. posizioni
RETRIBUZIONE DIRIGENTI SANITARI CCNL 2020 ART. 63 COMPRESIVA DELLA TREDICESIMA	NATURA PROF. MEDIO DI 5 ANNI (comma 1 lettera d) - S4	NATURA PROF. ALTA SPECIAL. CONSUL. (comma 1 lettera c) - S4	NATURA PROF. ALTA SPECIAL. CONSUL. (comma 1 lettera c) - S3	NATURA PROF. ALTA SPECIAL. CONSUL. (comma 1 lettera c) - S2	STRUTTURA SEMPLICE (comma lettera b) - S1			
							7	
STIPENDIO	45.260,77	45.260,77	45.260,77	45.260,77	45.260,77	45.260,77	316.825,39	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	4.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.000,00	7.580,00	53.060,00	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	7.800,00	9.000,00	10.000,00	12.000,00	13.800,00	10.520,00	73.640,00	
RETRIBUZIONE DI RISULTATO STIMATA 35%	4.270,00	5.775,00	6.125,00	6.825,00	8.680,00	6.335,00	44.345,00	
TOTALE ANNUO LORDO	61.730,77	67.535,77	66.885,77	71.585,77	78.740,77	69.695,77	487.870,39	
TOTALE ONERI RIFLESSI	23.449,73	25.592,21	26.090,46	27.086,96	29.727,68	26.389,41	184.725,86	
TOTALE ANNUO COMPRESIVO ONERI	85.180,50	93.127,98	94.976,23	98.672,73	108.468,45	96.085,18	672.596,25	
							3,78	
							698.020,39	

Si segnala che le posizioni soppresse non riguardano funzioni di gestione e coordinamento attribuite agli Uffici di II fascia ma si riferiscono agli incarichi di natura professionale tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e come tali non hanno alcun impatto sulla organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute sicché la proposta in esame risponde nel suo complesso al principio costituzionali della organizzazione degli uffici nel rispetto del canone del buon andamento.

Quanto alle istituende nuove direzioni generali si precisa, con riferimento alle risorse umane, che si procederà all'utilizzo delle nuove posizioni funzionali di seconda fascia attribuite al Ministero della salute dall'art. 1, c. 5-ter, d.l. 162/2019 - che ha autorizzato l'incremento di organico di n. 13 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa - nonché dall'art. 1, c. 882 e 883, l. 178/2020 che ha, a sua volta, ulteriormente incrementato l'organico di n. 7 unità di dirigenti II fascia/direttori struttura complessa.



Quanto al personale non dirigenziale, le due nuove direzioni generali potranno avvalersi dei contingenti aggiuntivi previsti dalle seguenti disposizioni di legge per le quali le procedure assunzionali sono state espletate solo in parte.

Art. 1, c. 358, l. 145/2018 (80 di Area terza e 28 di Area seconda)

Art. 1, c. 5-ter, d.l. 162/2019 (50 di Area 3)

Art. 1, c. 882 e 883, l. 178/2020 (135 di Area 3)

Quanto ai profili strumentali e logistici, si provvederà nell'ambito della più generale riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4-bis

(Accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19»

L'articolo 4-bis introdotto in sede di conversione eleva, fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fino a sessantotto anni, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Tale disposizione, avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare effetti a carico della finanza pubblica.

Art. 5

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

L'articolo in esame è volto ad adottare le misure straordinarie necessarie ad assicurare l'espletamento delle operazioni di verifica e conteggio della regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità dei quesiti referendari nell'attuale contesto gestionale caratterizzato da difficoltà connesse all'organizzazione del lavoro alla luce delle misure urgenti introdotte in materia nei decreti-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) e 30 settembre 2021, n. 132, in via di conversione, che rendono possibile la raccolta di firme per la sottoscrizione dei quesiti referendari, oltre che in formato cartaceo anche in modalità telematica e consentono di prorogare fino al 31 ottobre 2021 il deposito delle firme e dei certificati elettorali per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 30 settembre 2021.

Si rappresenta, infatti, che i promotori possono procedere alla raccolta on line mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, e di modalità alternative per il deposito delle firme raccolte elettronicamente e dei certificati elettorali rilasciati mediante PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Da quanto risulta dalle informazioni assunte dai comitati promotori e dai siti di informazione per 8 richieste di referendum risulta raggiunta la soglia di 500.000 firme di elettori e per altre 5 si stanno ultimando gli iter di raccolta delle relative sottoscrizioni e si considera altamente probabile anche per questi ulteriori quesiti il



raggiungimento della soglia prevista, atteso la modalità di espletamento degli adempimenti connessi in formato elettronico.

Il presente intervento normativo si propone, pertanto, di potenziare con adeguate risorse umane l'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di cassazione per coadiuvare le operazioni di verifica, nonché per assicurare il compimento di mansioni esecutive quale, in particolare, l'inserimento dei dati nei sistemi informatici.

Illustrata la ratio dell'intervento si procede all'esame delle singole disposizioni.

Con il comma 1 si prevede che l'Ufficio centrale per il referendum si avvalga di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio.

Il comma 2, come modificato in sede di conversione, stabilisce che, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione possa avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

Con il comma 3 si prevede che su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.

Il comma 4, come modificato in sede di conversione, disciplina la procedura di assegnazione temporanea per destinare il personale integrativo necessario all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che si troverà, quindi, implementato da un contingente ulteriore non superiore a 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021, aderendo alla richiesta formulata dal primo presidente della Corte di Cassazione. A tal fine l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione al predetto Ufficio, riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti.

Viene altresì stabilito che, le amministrazioni pubbliche di provenienza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute a adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di provenienza e che il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla citata amministrazione



Con il comma 5, come modificato in sede di conversione, si prevede che al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, spetti l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, mentre al personale con mansioni esecutive di supporto l'onorario indicato è ridotto di un quinto.

Sulla base delle risultanze fornite dalla Corte di Cassazione, per il completamento delle molteplici attività demandate alla Corte nel rispetto della tempistica stabilita dalla normativa, si prevede che il Primo Presidente potrà avvalersi per un periodo non superiore a 60 giorni di ulteriore personale distaccato o comandato rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, restando a carico dell'amministrazione di provenienza sia il trattamento economico fondamentale sia quello accessorio da corrispondere durante il periodo comando. Si evidenzia, inoltre, che al personale comandato non è dovuta l'indennità giudiziaria, emolumento corrisposto per il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria.

L'onorario giornaliero corrisposto al suddetto personale è stabilito nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, al lordo delle ritenute di legge, pari alla misura di euro 41,32 e alla misura di euro 33,06 (ridotta di un quinto).

Si ipotizza, in via prudenziale, che per assicurare il rispetto della tempistica e smaltire i carichi di lavoro relativi alle attività come già dettagliatamente riportate sopra, potranno essere impiegate in totale 68 unità di personale (28 unità reperibili all'interno della Cassazione e 40 unità tramite distacco o comando) con funzioni di verifica e conteggio e 60 con mansioni esecutive di supporto con funzioni di inserimento dei dati nei sistemi informatici.

L'onere dovuto alla spesa per l'onorario giornaliero da corrispondere al personale richiesto per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale è stato quantificato in via prudenziale in euro 312.048,00, comprensivo di IRAP, così come riportato nel prospetto seguente:

ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 352/1970 IN MATERIA DI REFERENDUM												
Onorario giornaliero al sensi art. 3, c. 1 legge 70/1980	Importo giornaliero	41,32	giorni assegnazione personale	60	Unità di personale richieste		Totale parziale	IRAP (8,5%)	Totale complessivo	Costo applicativo gestionale adempimenti informatici per il referendum	Oneri per applicativo gestionale comprensivo IVA	Totale oneri complessivi
	Importo giornaliero ridotto di 1/5	33,06			Area III o Area II - assistenti giud. o cancelliere esperto con funzioni di verifica e conteggio	68	168.585,60	14.320,78	182.915,38		80.000,00	
					Area II - operatori giud. e equiparati con mansioni esecutive di supporto	60	119.016,00	10.116,36	129.132,36		17.600,00	
TOTALI						128	287.601,60	24.446,14	312.047,74		97.600,00	409.647,74

Per quanto riguarda invece le strutture logistiche e le attrezzature informatiche da mettere a disposizione per l'espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si rappresenta che per le prime potranno essere utilizzati i locali disponibili presso gli uffici giudiziari presenti nel territorio di Roma, mentre per l'applicativo gestionale per l'espletamento degli adempimenti informatici da fornire al personale da utilizzare per le finalità indicate nel presente provvedimento, si prevede secondo la stima prudenziale fornita dalla Direzione generale per i sistemi automatizzati di questa amministrazione una spesa pari ad euro 97.600,00 comprensiva di Iva (22%).

L'onere complessivo quantificato in via prudenziale è rideterminato in euro 409.648,00.

Il comma 6, considerata la riduzione del personale di cui al comma 2 operata in sede di conversione, riduce l'autorizzazione di spesa da euro 990.731,00 per l'anno 2021 a 409.648,00 per la medesima annualità, che rimangono coperti mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione



« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 6

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

L'articolo in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020.

Come stabilito dal citato decreto-legge n. 31 del 2021, le sottocommissioni, istituite presso ogni distretto di corte di appello, sono deputate ad esaminare i vari candidati secondo la presentazione delle domande in base al luogo dove gli stessi hanno svolto il tirocinio o, in caso di trasferimento di sede, nel distretto in cui è stato svolto il maggior periodo di tirocinio. La composizione delle sottocommissioni distrettuali - rispetto alle previsioni dell'articolo 22, terzo e quarto comma, del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'articolo 47, commi 1, 2 e 3, della legge 247 del 2012 - è stata rimodulata secondo le esigenze dettate dallo stato di emergenza pandemica: invece che cinque membri effettivi e cinque supplenti ne sono previsti tre sia di effettivi che di supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed un membro sia effettivo che supplente, è individuato tra magistrati, anche militari (prioritariamente in pensione) o tra i professori o i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra i ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche. Il presidente è sempre un avvocato.

Dai dati storici in possesso di questa amministrazione e dal raffronto tra il numero dei commissari nominati per lo svolgimento del concorso per l'anno 2020, pari a 1.500 e i 460 nominati nel 2019, risulta una differenza di 1.040 unità, per le quali l'onere da sostenere per i compensi fissi previsti dall'articolo 1 del D.M. 15 ottobre 1999, può essere stimato prudenzialmente in euro 429.686,40 (1040 x €. 413,16). Tale maggior onere potrà trovare ampia copertura nei risparmi derivanti dalle minori spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, che nel 2019 ammontava a 1.081.522,26 di euro, come meglio evidenziato graficamente nel prospetto di seguito riportato.

Anno	Sotto commissioni	Numero commissari per ciascuna sotto commissione	Numero totale commissari per anno	Numero commissari aggiuntivi anno 2021	Importo compensi fissi Art. 1 DM 15/10/1999	Totale onere aggiuntivo anno 2021	Risparmio in termini di minor costi per affitti locali anno 2019
2019	92	5	460	1040	€ 413,16	€ 429,686,40	€ 1.081.522,26
2021	500	3	1500				

Dal prospetto di cui sopra, si osserva che la nuova composizione di ciascuna sottocommissione prevede una diminuzione del numero dei partecipanti che da 5 commissari passa a 3. Ciò anche per quanto concerne i supplenti. Dal punto di vista organizzativo si rappresenta che nelle nuove sottocommissioni tutti i componenti



(effettivi e supplenti) presiederanno le attività di esame, circostanza che comporterà una evidente accelerazione della procedura concorsuale rispetto alle precedenti tempistiche realizzative.

Si segnala che le composizioni delle sottocommissioni si differenziano quantitativamente per una sola unità in più nella nuova previsione normativa, mentre nella ordinaria compagine i supplenti intervenivano solamente in sostituzione e in caso di assenza del membro effettivo. Gli oneri per i compensi erogati a tale unità "aggiuntiva" sono, tuttavia, ampiamente compensati dal risparmio di spesa derivante dal non dover sostenere le spese di funzionamento previste per l'espletamento delle prove scritte del concorso:

- locazione delle aree a ciò adibite (affitto immobili, padiglioni etc.);
- costi relativi al personale di vigilanza (straordinario, gettone presenza);
- spese di cancelleria, pulizia ed allestimento;
- spese di schermatura dei padiglioni, di triage Covid, dell'ambulanza e di primo soccorso, per le mascherine e i disinfettanti.

I compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l'attività svolta per l'espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal decreto-legge n. 31 del 2021, lasciano inalterata la disciplina relativa al compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, prevedendo, inoltre, che per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 31 del 2021, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfetario, per ciascuna seduta minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato

L'onere complessivo derivante dall'erogazione del gettone di presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in euro 1.820.000,00, secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato.

Dati	
Domande concorso	26.000
Sottocommissione	250
Sottocommissione supplente	250
Commissari	3
Totale commissari sottocommissioni	1.500
Segretari per ciascuna sottocommissione	2
Totale segretari	500
Totale commissari e segretari	2.000
Candidati per ciascuna sottocommissione	52
Gettone presenza sottocommissione	70 €



Onere complessivo gettoni di presenza sottocommissioni prima prova orale

Domande e concorso	Numero massimo di candidati esaminati al giorno	Numero sedute di esame	Importo in euro Gettone presenza prima prova orale	Numero di commissari e segretari per seduta	Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta	Onere totale per numero totale sedute
26.000	4	6.500	70,00 €	4	280,00 €	1.820.000,00 €

Sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia, il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame avvocato dell'anno 2021 è stato pari a 26.000 e che per l'espletamento del concorso sia necessario considerare 500 sottocommissioni (effettive e supplenti) e 2 segretari per ciascuna sottocommissione (effettiva e supplente) per un totale di componenti e segretari pari a 2.000, prevedendo altresì che in ogni seduta della sottocommissione riunita per la prima prova orale sia possibile esaminare al massimo 4 candidati, considerate la durata dell'esame e le operazioni di sanificazioni fra la prova di un candidato e l'altro.

Si precisa, inoltre, che il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi delle sottocommissioni, riportata nel prospetto sopra indicato, è ispirata al criterio del "valore massimo calcolato in via prudenziale", che ha evidenziato la necessità di prevedere l'istituzione di 500 sottocommissioni per l'esame di tutti i candidati (26.000) che hanno presentato domanda per partecipare alla procedura concorsuale e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla domanda di ammissione all'esame.

Riguardo i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari, così come previsti dal D.M. 15 ottobre 1999, nulla è variato e pertanto, tali oneri continueranno a gravare sulle risorse finanziarie a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - C.d.r. "Dipartimento degli Affari di giustizia" - Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile - capitolo 1250 p.g. 10 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione - delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, di euro 2.969.890.

Per la copertura del maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nella norma in esame, quantificate in euro 1.820.000 per l'anno 2022, si prevede una specifica autorizzazione di spesa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le modifiche apportate in sede di conversione ai commi 2 e 5, di natura meramente formali non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)



La disposizione è diretta ad approntare le necessarie misure di accoglienza per i cittadini afgani che sono giunti o giungeranno sul territorio nazionale, a causa della crisi politica e militare in atto in quel Paese. La modifica apportata in sede di conversione al comma 1 chiarisce che, ai fini dell'attivazione dei posti sopra ricordati, i richiedenti asilo devono provenire dall'Afghanistan. La disposizione, che ha natura meramente ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica

Per tale ragione, si intende potenziare il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI, già SIPROIMI) che, potendo ospitare sia richiedenti asilo sia titolari di protezione internazionale, costituisce la struttura più idonea per i profughi afgani.

Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi del Sistema di accoglienza e integrazione, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni.

La dotazione finanziaria complessiva del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ammonta a:

- 543.544.231 euro per il 2021;
- 552.479.895 euro per il 2022;
- 552.479.895 euro per il 2023;
- 504.260.475 euro per il 2024.

Nel SAI, alla data del 31 agosto scorso, risultano attivi 855 progetti, con 29.145 posti complessivi attivi e 26.875 occupati. La quota di posti residui fruibili è complessivamente pari a 2.480, di cui 2.211 per utenza ordinaria, quale quella qui d'interesse, mentre la rimanente è riservata a minori e persone con disagio mentale o con disabilità.

Rispetto alla suddetta disponibilità di 2.211 posti, solo circa 400 possono essere utilizzati per nuclei familiari, categoria prevalente tra i profughi afgani.

Le risorse disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (cap. 2352 pg.1 e pg.3), alla data del 31 agosto scorso, ammontano ad euro 228.162.498,84 in termini di competenza e ad euro 233.448.658,66 in termini di cassa.

Ai sensi delle Linee guida per il funzionamento del Sistema, approvate con D.M. 18 novembre 2019, il finanziamento dei progetti della rete, corrisposto annualmente, viene erogato in tre tranches di pagamento alle seguenti scadenze:

- 1^ tranche, pari al 33% di finanziamento, entro il 31 marzo;
- 2^ tranche, pari al 33% di finanziamento, entro il 31 luglio;
- 3^ tranche, pari al 34% di finanziamento, entro il 30 novembre.

Pertanto, ad oggi le risorse in competenza e cassa sono necessarie per l'erogazione della terza tranche di pagamento dei progetti attivi.

Per far fronte alle suddette esigenze di accoglienza, derivanti dalla crisi afgana, si ritiene necessario un incremento di 3.000 posti nel sistema SAI, previsto al comma 1, nell'ambito dei progetti già attivi.

Il costo complessivo, distinto per esercizio finanziario, si articola nel modo indicato nella tabella che segue.

Anno	Posti	Costo medio <i>pro-capite pro- die</i>	Giorni accoglienza	TOTALE (Posti*costo medio*giorni accoglienza)
2021 (dal 1° ottobre)	3.000	€ 41,07	92	€ 11.335.320
2022	3.000	€ 41,07	365	€ 44.971.650
2023	3.000	€ 41,07	365	€ 44.971.650
TOTALE GENERALE				€ 101.278.620

Sulla base degli elementi sopra riferiti, si può pervenire alla definizione degli incrementi complessivi del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, secondo il seguente prospetto.

ANNUALITA'	AMPLIAMENTO POSTI PROGETTI GIÀ AVVIATI	TOTALE
2021 (dal 1° ottobre)	€ 11.335.320	€ 11.335.320
2022	€ 44.971.650	€ 44.971.650
2023	€ 44.971.650	€ 44.971.650

Ai suddetti oneri, ai sensi del comma 2 della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo di bilancio 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alla gestione dei centri per l'immigrazione, che dimostra la necessaria disponibilità.

Lo stanziamento residuo sul capitolo 2351/2 per gli anni 2021-2023 appare congruo rispetto alle esigenze di gestione dei centri, i cui oneri sono finanziati dallo stesso capitolo.

La modifica apportata in sede di conversione al comma 2 ha natura meramente formale e non determina oneri a carico dell'erario.

Articolo 8

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia", modificando la disposizione in ottica di coordinamento normativo rispetto al nuovo comma 1-bis, che dispone il trasferimento in proprietà del Narodni Dom, sito in via Filzi, alla comunità linguistica slovena; vengono dunque eliminati i riferimenti all'edificio di via Filzi, in Trieste, già Narodni Dom, in considerazione del trasferimento dello stesso, disposto dal nuovo comma 1-bis, alla "Fondazione Narodni Dom", costituita dall'Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ e dalla Confederazione delle Organizzazioni Slovene - SSO. Viene, invece mantenuta la previsione secondo la quale la casa di cultura Narodni dom di Trieste, situata nel rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena e che nell'edificio sito in Gorizia, Corso Verdi, già Trgovski Dom, trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera b) della proposta normativa, introduce il nuovo comma 1-bis dell'articolo 19 della legge n. 38 del 2001, che dispone il trasferimento in proprietà, alla "Fondazione Narodni Dom", dell'edificio di via Filzi, già Narodni Dom. A tale proposito, si evidenzia che, sulla base delle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, il valore dell'edificio è quantificato in euro 9.050.000.

Si introduce, altresì, il nuovo comma 1-ter dell'articolo 19 della legge n. 38 del 2001, il quale dispone la concessione in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, dell'immobile di proprietà demaniale sito in Trieste, denominato "ex Ospedale militare", già utilizzato come Casa dello studente, in concessione a titolo gratuito con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a proprio carico ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato".

Viene altresì introdotto un nuovo comma 1-quater, il quale dispone la concessione, in uso perpetuo e gratuito, all'Università degli studi di Trieste, dell'edificio denominato "Gregoretti 2" di proprietà del Comune di Trieste.

Inoltre, il nuovo comma 1-quinquies del medesimo articolo 19 stabilisce che le operazioni di trasferimento previste dai commi precedenti siano esenti da carichi fiscali.

La disposizione di cui alla lettera b) trova compensazione nella autorizzazione di spesa (la cui copertura è indicata dal comma 3), per gli oneri di rifunionalizzazione relativi all'immobile denominato "ex Ospedale militare": lo stanziamento ivi indicato, posto in favore dell'Università di Trieste (pari a complessivi euro 9.054.000 nel biennio 2021-2022, di cui 2 mln per il 2021 e 7,054 mln per il 2022) compensa, infatti, il depauperamento del patrimonio dell'Università, conseguente alla cessione dell'edificio di via Filzi.

Il comma 1, lettera c) prevede la soppressione dell'attuale comma 2 del citato articolo 19, il quale prevede che "In caso di mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede una autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, per oneri quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2022 e in due milioni di euro annui dal 2023 al 2031. In particolare è stabilito che, agli oneri



previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca..

Con specifico riferimento agli interventi finanziati al comma 1 e, in particolare, all'immobile sito in Trieste, denominato "ex Ospedale militare", da concedere in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, quest'ultima ha quantificato gli oneri di "rifunzionalizzazione" dell'edificio per interventi già realizzati. L'Università, infatti, ha già effettuato i lavori di ristrutturazione per un importo pari a 16.430.290,87 euro; tale importo è stato, tuttavia, in parte finanziato con somme già ricevute da parte dal Ministero dell'università e della ricerca (pari a 6.970.822 euro) e da CDP (pari a 406.214 euro). In ragione di ciò, l'Università ha fatto fronte con oneri propri alla residua parte degli interventi, per una somma pari ad euro 9.053.255.

In relazione all'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università, la stessa ha stimato i costi per la ristrutturazione per un importo pari a circa euro 21.000.000.

La stima effettuata dall'Ateneo tiene conto dei seguenti parametri, ricavati da fonti aperte.

L'edificio ha una dimensione catastale pari a 6.330 mq e 30.000 mc. (per un confronto: l'edificio di via Filzi Narodni Dom ha dimensioni simili, pari a 6.481,19 mq e 30.472 mc).

Sulla base della "Tabella dei costi di costruzione e ristrutturazione/restauro di manufatti edilizi" redatta dall'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, il costo di ristrutturazione funzionale e tipologica di tipo "pesante" (cioè ad alta densità di capitale, per risanare integralmente o restaurare completamente il manufatto edilizio), in edifici o parti di edifici con carattere storico, è stimato in 1.944,00 €/mq, arrivando ad un totale presunto (per i soli lavori) pari a 1.944,00 * 6.330 = 12.305.520,00 €. Tale valore corrisponde alla sola parte A del Quadro Economico, pari a circa il 65% del totale dell'investimento. La cifra complessiva è, dunque, prossima a euro 18.931.570. A tale ammontare vanno, tuttavia, aggiunti i costi relativi agli arredi fissi, all'infrastrutturazione speciale di spazi dedicati (aule per l'interpretariato) e alle attrezzature informatiche e per la didattica digitale, ammontanti, complessivamente, a circa 2 milioni di euro.

Pertanto, l'ammontare complessivo risulta pari a circa euro 21.000.000.

Il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa per la rifunzionalizzazione dell'immobile sito in Trieste, denominato "ex Ospedale militare" quantificata in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare all'Università degli studi di Trieste a valere sulle risorse del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si richiama, al riguardo, quanto esposto supra con riferimento ai commi 1 e 2.

Le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3, sono meramente formali dalle quali non derivano effetti finanziari

Il comma 4 rimette ad una intesa tra la citata Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la determinazione delle modalità del trasferimento della Scuola di Studi in Lingue Moderne per interpreti e traduttori, che attualmente occupa i locali del Narodni Dom di via Filzi, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 4-bis, si tratta di norma meramente ordinamentale, ricognitiva di quanto già previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in merito all'applicazione del Codice unico di progetto e degli investimenti pubblici, nonché del monitoraggio in materia di procedure sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. Pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)



L'intervento normativo mira ad allineare le previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali, in prosieguo solo "Codice") a quelle del Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in prosieguo solo "Regolamento"), nell'ottica di semplificare il quadro e valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni, oltre che nell'adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR.

Con le modifiche indicate al comma 1, lettere a), b) e c) si interviene sugli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-quinquiesdecies del Codice, per chiarire la base giuridica e i presupposti di liceità del trattamento di dati "comuni" e di dati appartenenti a categorie particolari, operato dalle amministrazioni pubbliche nell'espletamento di compiti di interesse pubblico e per finalità esclusive di pubblico interesse, nonché per precisare l'ambito di valutazione rimesso all'Autorità di controllo secondo le previsioni del Regolamento. In particolare, con la modifica di cui alla lettera b), numero 2), si disciplina il trattamento di dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, da parte del Ministero della salute e di altri soggetti pubblici, per le finalità istituzionali da ciascuno di essi perseguite, anche mediante interconnessione dei sistemi informativi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di attività rientranti nei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate alle quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le modifiche di cui al comma 1, lettere e), f), m), numero 1), e n), nonché di cui al comma 2, sono di mero coordinamento rispetto all'abrogazione dell'articolo 2-quinquiesdecies. In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera e), novella l'articolo 132, comma 5, del Codice, sostituendo il riferimento ai provvedimenti di cui all'abrogato articolo 2-quinquiesdecies con il riferimento a un provvedimento di carattere generale, quale atto con cui prescrivere, ai fornitori di servizi telefonici e telematici, misure per la conservazione, a fini di giustizia, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico.

La disposizione di cui al comma 1, lettera d), novella l'articolo 58 del Codice (relativo ai trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa) coerentemente con la ratio delle modifiche apportate all'articolo 2-ter, estendendo cioè, anche rispetto a questo settore, il novero delle basi giuridiche in modo da includervi anche gli atti amministrativi generali.

Analoga novella è operata dal comma 3, lettera a), all'articolo 5 del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 101, relativamente ai trattamenti, da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, di dati non appartenenti a categorie particolari.

La disposizione di cui al comma 1, lettera g), novella il Codice inserendo un nuovo articolo 144-bis che mira ad incrementare gli strumenti immediati ed efficaci di tutela in favore di soggetti deboli potenzialmente destinatari di condotte riconducibili al concetto di *revenge porn*, soprattutto con specifico riferimento ai numerosi casi che hanno visto nel web il coinvolgimento di minori d'età o di soggetti deboli, vittime di diffusione e pubblicazione illecita di immagini anche a sfondo sessuale. È previsto, in capo ai gestori di piattaforme destinatari di provvedimenti inibitori del Garante, un obbligo di conservazione del materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi, a fini probatori. È inoltre imposta al Garante la trasmissione, al Pubblico Ministero, della segnalazione e della documentazione acquisita, nei casi nei quali a seguito della segnalazione si evince una *notitia criminis* riferibile al delitto (anche in forma tentata) di cui all'articolo 612-ter c.p. relativamente ad ipotesi procedibili d'ufficio.

Gli eventuali maggiori oneri amministrativi, suscettibili di derivare dall'attuazione della disposizione, sono certamente compensati dall'incremento della pianta organica del Garante disposto dalla lettera l) del comma 1.

La disposizione di cui al comma 1, lettera h), equipara il compenso dei tre componenti del Garante a quella del Presidente, adeguandone la struttura a quella riservata agli omologhi rappresentanti dell'AGCOM. Attualmente al Presidente del Garante è riconosciuto un trattamento economico di euro 240.000 su base annua mentre per i tre componenti l'indennità prevista è di euro 160.000 annui ciascuno.

L'equiparazione del compenso comporta, pertanto, una maggiore spesa annua di euro 240.000, cui si sommano i maggiori oneri per IRAP pari a euro 20.400, con una incidenza complessiva di euro 260.400. Sotto il profilo previdenziale non vi è alcuna variazione in quanto l'importo riconosciuto ai componenti risulta attualmente già eccedente il massimale imponibile. A tali oneri provvede, in parte qua, il comma 13. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), disciplina il procedimento di acquisizione del parere del Garante su atti normativi, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, positivamente una prassi consolidata, senza dunque variazione di oneri.

La disposizione di cui al comma 1, lettera l), n.1), amplia il ruolo organico del Garante. Esso attualmente è di 162 unità e la relativa distribuzione tra qualifiche è definita dal Collegio del Garante ai sensi dell'articolo



156, comma 3, lettera c) del Codice, in funzione delle effettive esigenze e nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale prevista dalla legge.

La disposizione in esame prevede un incremento da 162 a 200 unità di personale del ruolo organico. Si ipotizza, quindi, un teorico incremento di costo del personale derivante dall'immissione in ruolo di n. 38 unità (per complessivi euro 3.898.220) che si ipotizza essere articolato tra le varie qualifiche secondo le medesime proporzioni dell'attuale organico.

Qualifica	Distribuzione del personale per qualifica	Retribuzione comprensiva oneri riflessi livello iniz. (singola unità)	costo complessivo
Dirigente	3	203.601	610.803
Funzionario	28	102.000	2.856.000
Impiegato	7	61.631	431.417
TOTALE	38	367.232	3.898.220

Per effetto di ciò, il costo complessivo annuo che si determina va conteggiato prudenzialmente a decorrere dal secondo semestre 2022, tenuto conto dei tempi tecnici per espletare le procedure di selezione pubblica e di immissione in ruolo. Anche gli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione sono coperti, in parte qua, dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 9.

La disposizione di cui al comma 1, lettera l), numero 2), varia il trattamento retributivo del personale del Garante, dall'attuale 80% al 100% di quello del personale AGCOM.

Il costo complessivo delle retribuzioni tabellari previsto per le 162 unità di personale che compongono l'attuale pianta organica, ancorché non tutte attualmente immesse in servizio, ammonta a complessivi 22.500.000 come da prospetto che segue, il cui onere è comprensivo, sia della quota di accantonamento a TFR, sia dei prescritti oneri riflessi (nella voce oneri riflessi sono ricompresi i contributi previdenziali ed assistenziali a norma di legge).

Personale del Garante

Qualifica	Dotazione organica	Personale attualmente in ruolo / servizio	Costo medio attuale singola unità	Costo complessivo medio per qualifica su pianta organica	Oneri riflessi	Totale onere attuale	Onere derivante da adeguamento al 100% AGCOM
Segretario generale	1	1					
Dirigente	21	16	166.320	3.492.720	1.432.364	4.925.084	6.156.356
Funzionario	109	90	94.710	10.323.390	4.233.622	14.557.012	18.196.265
Impiegato	29	24	71.600	2.076.400	851.532	2.927.932	3.659.915
Esecutivo	2	0	29.000	58.000	23.786	81.786	102.232
TOTALE	162	131				22.491.814	28.114.768

La variazione del parametro tabellare al 100% di AGCOM determina un incremento di spesa di euro 5.622.954 su base annua a decorrere dall'anno 2022, il cui importo, sommato alla variazione di spesa prodotta dalla disposizione legislativa volta all'adeguamento dell'indennità riconosciuta ai componenti del Garante, determina un maggiore onere complessivo di euro 5.883.354 per l'anno 2022 che sulla base della sottoriportata proiezione decennale arriva ad euro 7.545.315 nel 2031.

Ai fini di determinare i complessivi effetti finanziari a carico del bilancio del Garante nell'arco temporale di dieci anni, è stato elaborato il prospetto che segue nel quale si evidenzia l'andamento della spesa del periodo. Ai fini del conteggio si è tenuto conto degli effetti derivanti dal tasso medio di crescita delle



retribuzioni, quantificato sulla base dell'andamento storico nella misura dell'1,9% per effetto della rivalutazione monetaria ISTAT, nonché dell'effetto derivante dalla progressione stipendiale minima.

GARANTÈ PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Proiezione decennale di variazione della spesa determinata dall'adeguamento alle retribuzioni tabellari AGCOM										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Tasso medio di crescita delle retribuzioni (progressioni annuali)		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Tasso medio di crescita delle retribuzioni (rivalutazione monetaria ISTAT)		1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
Costo delle retribuzioni di livello ai valori dell'80% AGCOM	22.491.814	23.148.350	23.824.050	24.519.474	25.235.198	25.971.813	26.729.931	27.510.177	28.313.199	29.139.662
Costo delle retribuzioni di livello ai valori del 100% AGCOM	28.114.768	28.935.438	29.780.063	30.649.343	31.543.997	32.464.767	33.412.413	34.387.722	35.391.499	36.424.577
Maggior onere complessivo annuo	5.622.954	5.787.088	5.956.012	6.129.869	6.308.799	6.492.953	6.682.482	6.877.544	7.078.300	7.284.915
Allineamento indennità Collegio a parametri AGCOM	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
Maggior onere complessivo annuo adeguamento 100% AGCOM personale e Collegio	5.883.354	6.047.488	6.216.412	6.390.269	6.569.199	6.753.353	6.942.882	7.137.944	7.338.700	7.545.315

La disposizione di cui alla lettera l), numero 3), amplia di dieci unità la quota di personale in comando o fuori ruolo di cui il Garante può avvalersi, ai sensi dell'articolo 156, comma 5, del Codice. Dal momento che tale quota di personale è già compresa nella pianta organica complessiva di cui al comma 2, i maggiori oneri derivanti da tale estensione sono già conteggiati nel costo complessivo derivante dall'attuazione della disposizione di cui al numero 1) della medesima lettera l), già illustrato.

La disposizione di cui al comma 1, lettera l), numero 4), amplia di dieci unità il contingente di personale a tempo determinato di cui il Garante può avvalersi, con un costo pari a euro 1.050.500 annuo, il cui onere determina una spesa complessiva nella misura di euro 2.474.360 per il secondo semestre del 2022, che secondo la proiezione decennale arriva a euro 6.411.400 nel 2031 nei termini evidenziati nel prospetto che segue.

Proiezione spesa decennale assunzione ulteriori 38 unità di personale a tempo indeterminato e 10 unità di personale a tempo determinato trattamento economico 100% AGCOM										
	secondo semestre 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Tasso medio di crescita delle retribuzioni (progressioni annuali)		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Tasso medio di crescita delle retribuzioni (rivalutazione monetaria ISTAT)		1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
Costo delle retribuzioni di livello ai valori dell'100% AGCOM 38 ulteriori dipendenti assunti a tempo indeterminato	1.949.110	4.012.009	4.129.120	4.249.649	4.373.696	4.501.364	4.632.759	4.767.989	4.907.167	5.050.407
Costo delle retribuzioni di livello ai valori dell'100% AGCOM 10 ulteriori dipendenti assunti a tempo determinato	525.250	1.081.164	1.112.723	1.145.204	1.178.632	1.213.036	1.248.445	1.284.887	1.322.392	1.360.994
Costo complessivo annuo assunzione 38 unità personale a tempo indeterminato varie qualifiche e 10 unità di personale a tempo determinato	2.474.360	5.093.173	5.241.843	5.394.852	5.552.328	5.714.400	5.881.204	6.052.876	6.229.559	6.411.400



La disposizione di cui alla lettera m) novella l'articolo 166 del Codice, nelle parti relative alla irrogazione di sanzioni amministrative in assenza di previa contestazione, nei confronti dei soggetti pubblici (rafforzando l'onere motivazionale in ordine alla sussistenza del pregiudizio derivante dalla violazione), nonché alla previsione dell'ingiunzione alla realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale funzionali alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, quale sanzione amministrativa accessoria suscettibile di irrogazione da parte del Garante e della realizzazione di tali campagne quale parametro suscettibile di considerazione ai fini della commisurazione infraeditale delle sanzioni amministrative ex art. 83, par.2, del Regolamento.

La disposizione di cui alla lettera o) modifica il delitto di inosservanza dei provvedimenti del Garante di cui all'articolo 170 del Codice, da reato di mera inosservanza e procedibile d'ufficio a reato di evento (il documento derivante, ad uno o più interessati, dalla inosservanza del provvedimento), procedibile a querela.

Analogha modifica è operata dalla lettera b) del comma 3 all'articolo 45 del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, relativamente al settore "speciale" del trattamento di dati personali trattamenti, da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Il comma 2 è anch'esso una disposizione di coordinamento, in quanto la norma con esso abrogata rinvia all'articolo 2-*quinqüiesdecies*, abrogata dal presente articolo.

Il comma 3, al fine di accelerare le attività di realizzazione dei progetti del PNRR riduce da 45 a 30 giorni il termine per il parere che il Garante deve rendere sulle attività di trattamento.

L'articolo in esame non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto in quanto trattasi di norme o di carattere ordinamentale o attributive di funzioni in capo al Garante per la protezione dei dati personali che verranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 4 novella l'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, autorizzando il Ministero della salute al trattamento di dati anche diversi, da quelli sanitari già a tal fine normativamente previsti, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. Si autorizza inoltre, a tal fine, l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre pp. aa. che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati con decreto non regolamentare del Ministro della salute. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di attività rientranti nei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate alle quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 reca la disciplina transitoria necessaria a consentire l'applicazione della nuova disciplina del trattamento di dati personali per fini di interesse pubblico, anche nei settori della sicurezza nazionale, della difesa, della giustizia penale o della polizia, anche alle disposizioni vigenti che rinviino, per la regolamentazione del trattamento, ad atti di natura regolamentare.

Il comma 6 reca la disciplina applicabile in fase di prima attuazione della novella di cui alla lettera g) del comma 1 (sulla tutela accordata dal Garante in materia di *revenge porn*), prevedendo che l'obbligo di indicazione, da parte delle piattaforme digitali, del recapito cui l'Autorità possa inviare le comunicazioni inerenti al procedimento, sia assolto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

Il comma 7, al fine di accelerare le attività di realizzazione dei progetti del PNRR, riduce da 45 a 30 giorni il termine per il parere che il Garante deve rendere sulle attività di trattamento.

Il comma 8 novella parzialmente gli articoli 1 e 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, in materia di telemarketing, estendendo, alle chiamate automatizzate, l'effetto revocatorio dei consensi precedenti, derivante dall'iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni.

I commi 9, 10, 11 e 12 introducono una moratoria, fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, dell'installazione e dell'utilizzazione, in ambito privato



o pubblico, di sistemi di riconoscimento facciale con rilevazione biometrica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono sottratte alla moratoria l'installazione e l'utilizzazione di tali sistemi da parte dell'autorità giudiziaria o, in presenza di parere favorevole del Garante in sede di consultazione preventiva, delle autorità di polizia.

Il comma 13 reca l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) ed l), secondo le quantificazioni complessive sopra evidenziate, con la copertura degli oneri derivanti mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


L'articolo in esame - ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere g), h) e l), per i cui oneri provvede il comma 13 - non comporta oneri per la finanza pubblica. Esso prevede, infatti norme o di carattere ordinamentale o attributive di funzioni in capo al Garante per la protezione dei dati personali, ovvero di nuove facoltà di trattamento di dati personali da parte dei su richiamati soggetti pubblici, che verranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 9-bis
(Clausola di salvaguardia)

La disposizione in esame, avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

29/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



		Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (Importi in milioni di euro)																
Articolo	Conto	Intera	descrizione	Saldo netto da finanziare						Fabbisogno						Indicamento netto		
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
				1/c	2/c	3/c	4/c	5/c	6/c	7/c	8/c	9/c	10/c	11/c	12/c	13/c	14/c	15/c
			Capo II - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di servizi di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato															
5	1		Onere gestionale corrisposto al personale assegnato all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione e oneri per applicative gestionali adempimenti informatici referendum	0,4														0,4
5	1		Onere gestionale corrisposto al personale assegnato all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione - affetto ufficio	0,2														0,2
5	6		Riduzione Tab A - Giustizia	-0,4														-0,4
6	1-4		Onere per erogazione gestione di presunti componenti sottocommissioni per lo svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato		1,8													1,8
6	5		Riduzione Tab A - Giustizia		-1,8													-1,8
			Capo III - Disposizioni urgenti di carattere economico in materia di accoglienza e integrazione, nonché per la tutela della minoranza linguistica slovena															
7	1		Incremento dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'auto di cui all'articolo 1, septies del DL n. 41 del 1989	11,3	45,0	45,0												11,3
7	2		Ministero Interne - Riduzione stanziamenti di bilancio destinati all'attuazione e alla gestione dei centri per l'integrazione	-11,3	-45,0	-45,0												-11,3
8	2		Interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste e concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali		3,0	2,6	2,0											3,0
8	2		Riduzione Tab B - MUR		-3,0	-2,6	-2,0											-3,0
8	3		Ritribuzioni dell'immobile denominato "ex Ospedale militare"	2,0	7,1	7,1												2,0
8	3		Riduzione Tab B - MEF	-2,0	-7,1	-7,1												-2,0
9	1	h-1	Adeguamento trattamento retroscivo del personale del Garante e adeguamento trattamento economico ai componenti del Garante		5,9	6,2	6,2											5,9
9	1	h-1	Adeguamento trattamento retroscivo del personale del Garante e adeguamento trattamento economico ai componenti del Garante - effetti fiscali															
9	1	h-1	Ampliamento di due unità del contingente di personale a tempo determinato per il Garante e assunzione ulteriori 36 unità di personale a tempo indeterminato		2,3	5,1	5,2											2,3
9	1	h-1	Ampliamento di due unità del contingente di personale a tempo determinato per il Garante e assunzione ulteriori 36 unità di personale a tempo indeterminato - effetti fiscali															
9	13		Riduzione Fondo esigenze inidoneabili		-8,4	-11,1	-11,5											-8,4
			TOTALE ENTRATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,1	5,4	5,6	0,2	4,1	5,4	5,6	0,2	4,1	5,4
			TOTALE SPESE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALENDO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,1	5,4	5,6	0,2	4,1	5,4	5,6	0,2	4,1	5,4

